Sentenza. n. 248/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37287** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX (XXX) il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rizzo e dall'Avv. Tommaso Serrano con domicilio in Bari, alla Via Roberto da Bari, n. 112, presso lo studio dell'avv. Giovanni Serrano

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Bari, alla via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 85 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI all'udienza del 15 luglio 2025, l'avv. Nicola Memeo per la ricorrente, in sostituzione dell'avv. Tommaso Serrano e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS
Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 20 gennaio 2023, la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità cat. SPT (pensioni ai superstiti ex lavoratori delle poste) dal novembre

2018, ha impugnato la comunicazione dell'INPS di Lecce, in data 9 novembre 2021, avente ad oggetto *"Rideterminazione della pensione cat. SPT n. 02339599"* con cui si ricalcolava (a decorrere dal 1° gennaio 2019) l'importo della pensione di reversibilità in godimento e si rendeva noto che dal suddetto ricalcolo era scaturito un indebito pagamento di complessivi € 12.912,52 maturato nel periodo da gennaio 2019 a novembre 2021.

Riferiva, inoltre, la ricorrente che, dal mese di dicembre 2021, le era stata applicata una trattenuta a titolo d'indebito quale *"…quota non cumulabile con i redditi…"*, precisando che, in data 13 dicembre 2021 aveva presentato un ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS di Lecce contestando l'indebito e *"…rilevando la propria totale estraneità … e l'imputabilità dell'errore di calcolo all'Ente pensionistico…"*.

Nello specifico, la sig.ra XXX ha contestato la legittimità dell'impugnato provvedimento in quanto sarebbe, a suo avviso, carente di motivazione e, in ogni caso, alla fattispecie sarebbe *"…applicabile l'istituto della sanatoria ex art. 52 l.88/1989, per aver percepito le somme in eccedenza in assoluta buona fede stante illegittimo ingenerato nei confronti dell'Inps…"*.

Al riguardo, ha richiamato: *(i)* il principio del legittimo affidamento; *(ii)* la normativa in materia di irripetibilità dell'indebito e della sanatoria recata dall'art. 52 della Legge n. 88/1988 e art. 13 della Legge n. 412/1991; *(iii)* l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo; *(iv)* la giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte e, segnatamente, la sentenza n. 4/2008 in materia di applicazione dell'art. 1, comma 41 della l. n. 335/1995 e di tempistica del recupero, chiedendo nel merito, di accertare l'illegittimità della richiesta di recupero dell'indebito formulata dall'INPS con l'impugnato provvedimento con conseguente restituzione delle somme recuperate a tal titolo.

2.- Con memoria depositata il 7 settembre 2023, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il recupero effettuato con provvedimento del 9 novembre 2021 è stato adeguatamente motivato rivelandosi tempestivo e legittimo.

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 19 settembre 2023, questo giudicante ha ordinato all'INPS di fornire chiarimenti circa *"…i criteri utilizzati e le operazioni di calcolo compiute ai fini della determinazione della somma richiesta a titolo di indebito…"*, nonché alla ricorrente di depositare la documentazione pervenuta *medio tempore*

da parte dell'istituto previdenziale.

Alle successive udienze del 16 aprile 2024, del 10 dicembre 2024 e del 25 marzo 2025 sono stati integrati e completati gli incombenti istruttori, avendo entrambe le parti depositato, nel corso del giudizio, nuova documentazione al fine di rendere maggiormente chiare le rispettive posizioni processuali.

4.- All'odierna udienza, l'avv. Memeo per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS si sono riportati alle rassegnate conclusioni, in conformità agli atti scritti.

La causa è stata decisa, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

5.- Osserva questo giudice che l'indebito, nell'entità di € 12.912,52 contestato alla sig.ra XXX (come da provvedimento di ricalcolo della pensione di reversibilità del 9 novembre 2021), è scaturito dall'attuazione della normativa relativa alla regolamentazione del trattamento di reversibilità in favore dei superstiti, nonché del limite ad esso applicabile in caso di cumulo con i redditi del beneficiario (art. 1 comma 41 della legge n. 335/1995).

Con specifico riferimento al verificarsi di un indebito pensionistico derivante dalla sopra menzionata norma di legge, si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 4/2008/QM, osservando che la sua applicazione implica*"... per la pubblica amministrazione, (...) accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei "trattamenti pensionistici ai superstiti", mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire, senza adozione di provvedimento formale, a cura del competente centro di calcolo dell'Ente previdenziale previa acquisizione delle relative informazioni, con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429, concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (quale va considerato in parte qua l'art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995)..."*.

Le SS.RR. con la richiamata decisione hanno chiarito, in particolare, che l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la procedura e che, entro tale termine, l'INPS

deve procedere al controllo ed alla revisione dei dati acquisiti, ai fini dell'applicazione del citato art. 1 comma 41, scaduto il quale cessa la fase provvisoria della liquidazione pensionistica, dovendosi, invece, ritenere che il recupero dell'indebito - eventualmente corrisposto - debba essere rivalutato alla luce dell'eventuale sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento di reversibilità (che abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico), laddove, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovi ad essere destinatario, dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna negligenza a lui imputabile, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore.

5.1- Ritiene il giudicante, in via del tutto preliminare, che, nel caso di specie, non sussistono elementi per ritenere che il provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico *de quo* e, in particolare, il conseguente formarsi dell'indebito sia stato tardivamente comunicato alla ricorrente, atteso che tali ultime somme sono state contestate tempestivamente nel 2021, vale a dire, entro il termine ragionevole (di un anno dall'avvenuta conoscenza dei dati reddituali della XXX del 2019 e 2020) necessario all'Istituto previdenziale per verificare il corretto calcolo della "pensione ai superstiti", in relazione all'applicazione di quanto disposto dalla citata normativa; deve, pertanto, ritenersi che l'INPS abbia diligentemente esercitato il suo diritto al recupero *de quo*, ai fini dell'applicazione dei limiti di cumulo di cui all'art. 1, comma 41 cit..

Né valgono le ulteriori considerazioni formulate dal difensore della ricorrente in merito all'elemento psicologico imputabile alla XXX (assenza di dolo o di comportamento colpevole) essendo, all'evidenza, ai fini che ne occupano, irrilevanti stante la tempestiva e doverosa contestazione dell'indebito nei suoi riguardi effettuata dall'INPS.

5.2- Per quel che concerne, invece, il *quantum* dell'indebito contestato va osservato che, nel corso del giudizio, sono state fornite sia da parte dell'Istituto previdenziale che della ricorrente adeguati chiarimenti (corroborati anche da ulteriore documentazione depositata agli atti) dai

quali si evince che, in effetti, nel periodo di riferimento - ai fini della maturazione dell'indebito - alla XXX non era stato applicato il limite di cui all'art. 1, comma 41 cit., avendo percepito il trattamento di reversibilità in assenza di alcuna ritenuta (cfr. provvedimento del 10 gennaio 2019, nonché del 9 novembre 2021, dove sono riportati gli "*importi della pensione antecedente alla ricostituzione*" e gli "*importi della pensione successivi alla ricostituzione*".

5.3- Tuttavia, a seguito della successiva istanza formulata dalla ricorrente (in data 13 dicembre 2021) con cui è stato chiesto all'INPS di rideterminare la "…*quota incumulabile…*", ai fini del calcolo dell'indebito e, al contempo, sono stati comunicati i redditi percepiti dal 2019 al 2022 (quest'ultimi, si ritiene, in via presuntiva), l'Istituto ha provveduto, sulla base di quanto dichiarato dalla XXX, a tale aggiornamento dal quale è emerso un credito in favore dell'XXX di € 437,65 (importo lordo), l'importo netto è di € 288,29, come risultante dalla comunicazione dell'INPS di Lecce del 3 marzo 2022 e dal *"Sollecito di pagamento di somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra XXX cat. SPT n. 02339599"* del 19 luglio 2023 (quest'ultimo, depositato da parte attrice con nota del 29 gennaio 2024), con il quale l'INPS ha richiesto la ripetizione dell'indebito nella minor somma di € 12.624,23 (€ 12.912,52 meno € 288,29).

5.4- Tale rideterminazione è stata ulteriormente aggiornata nel corso del presente giudizio tenendo conto di quanto relazionato dall'INPS nella nota in data 21 marzo 2025 laddove si precisa che "l'inserimento nel sistema informatico" dei redditi dichiarati dalla XXX per gli anni 2021 e 2022 (in rettifica rispetto a quelli precedentemente comunicati con nota del 13 dicembre 2021) e 2023 (quest'ultimo estrapolato dal mod. 730) ha consentito un ricalcolo che ha generato *"…un credito di € 1.106,32 lordo…"* che non è stato erogato alla ricorrente ma è stato portato *"…in compensazione dell'indebito…"*, come avvenuto per l'altro credito di € 437,65 (lordo).

Alla luce di tutto quanto suesposto, tenuto conto che la rideterminazione *in melius* dell'indebito, per un verso, era stata già operata dall'INPS con provvedimento del 3 marzo 2022 (prima dell'introduzione del presente giudizio), e per l'altro, è derivata dall'acquisizione dei dati relativi ai redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente sino al 2023, quali definitivamente comunicati (e rettificati) dalla XXX, nonché reperiti dalle relative

dichiarazioni dei redditi (come avvenuto per il 2023), il ricorso si appalesa destituito di giuridico fondamento e, come tale va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37287 del registro di segreteria lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'INPS che si quantificano in complessivi € 300,00.

Così deciso, in Bari all'esito della pubblica udienza del 15 luglio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Depositata il 06/11/2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmato digitalmente